

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305, la Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2025.

NUOVA IRPEF 2025

Si prevede la **riduzione permanente delle aliquote IRPEF da quattro a tre**. Le nuove aliquote sono:

Scaglione di Reddito	Aliquota
Fino a 28.000 euro	23%
Da 28.000 a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

Questa riduzione, già applicata in via temporanea per il 2024, **diventa ora strutturale a partire dal 2025**.

Si prevede inoltre un **aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente** fino a **15.000 euro**, che passa da **1.880 euro a 1.955 euro**.

REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO

In sede di approvazione, **per il solo 2025** è stato **elevato a € 35.000** il limite oltre il quale i soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente/assimilati non possono avvalersi del regime forfetario.

Il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

- **non superiore a € 35.000**, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
- superiore a € 35.000, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.

RIORDINO DELLE DETRAZIONI FISCALI

Per le persone fisiche con **un reddito complessivo superiore ad euro 75.000** sono introdotti alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni che saranno parametrare al reddito percepito ed al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare.

In particolare, i contribuenti potranno detrarre un ammontare massimo di oneri calcolato moltiplicando il seguente importo:

- **14.000 euro** se il reddito complessivo è compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro;
- **8.000 euro** se il reddito complessivo è superiore ad euro 100.000

per un **coefficiente differenziato** in base al numero di figli fiscalmente a carico pari a:

- **0,50** se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- **0,70** se nel nucleo familiare è presente un solo figlio fiscalmente a carico;
- **0,85** se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

- **1** se sono presenti più figli fiscalmente a carico o almeno un figlio a carico con disabilità accertata.

Le limitazioni riguardano tutti gli oneri detraibili previsti dal Tuir, comprese le detrazioni edilizie per lavori di ristrutturazione, ad eccezione:

- delle spese sanitarie;
- delle somme investite nelle start-up innovative e PM innovative;
- premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- degli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024.

È previsto un **regime transitorio** che esclude dal nuovo sistema di calcolo tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, per le quali la detrazione è ripartita in più quote annuali.

Pertanto, ad esempio, i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti nel 2024 seguiranno la loro regolare detrazione.

ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE / REDDITI DIVERSI CRIPTO ATTIVITA'

Viene chiarito che **l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi è pari al 26% per tutto il 2025.**

L'aliquota della suddetta imposta sostitutiva è **aumentata al 33%** (in luogo dell'attuale 26%) **sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività** realizzati a decorrere **dal 1° gennaio 2026.**



Viene inoltre **eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro** attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, viene introdotta una nuova imposta sostitutiva per la **rivalutazione delle crypto-attività.**

In particolare, è prevista la **possibilità di considerare**, per **ciascuna crypto-attività** detenuta al **1° gennaio 2025**, il **valore esistente** in tale data, anziché il costo o il valore di acquisto originario, a fronte del versamento di **un'imposta sostitutiva** pari al **18%** del valore rivalutato da versare entro il 30/11/2025.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI "A REGIME"

È confermata l'introduzione "a regime" della rideterminazione del costo d'acquisto di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche **negoziare** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I **terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1 di ciascun anno**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.11** del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima.

In sede di approvazione è stato previsto l'aumento dal **16% al 18% dell'imposta sostitutiva** da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE DEI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Viene riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata **entro il 30.9.2025** a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2024.



È altresì prevista la **trasformazione agevolata in società semplice** per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine è dovuta un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e IRAP pari all'**8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad **imposta di registro** è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'**imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%**.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il **valore normale** sia determinato su **base catastale**, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.9.2025**;
- il rimanente **40% entro il 30.11.2025**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Viene riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione, con **effetto dall'1.1.2025**:

- è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura, o per destinazione posseduti al 31.10.2024** (no beni "merce" o beni "patrimonio");
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2025;
- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**:
 - nella misura del **60% entro il 30.11.2025**;
 - il rimanente **40% entro il 30.6.2026**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

DETRAZIONI LAVORI EDILIZI

Vengono modificate alcune agevolazioni fiscali in materia di **recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici** nonché per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** destinati ad **arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**.

Il **comma 54** modificando l'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, **anticipa al 1° gennaio 2025 i termini della riduzione dal 36 al 30%** dell'aliquota di **detrazione** delle spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio** e di **riqualificazione energetica** degli edifici.

ECOBONUS

Il **comma 55 lett. a)** prevede una **riduzione** delle aliquote di **detrazione** per **l'Ecobonus**, l'agevolazione fiscale destinata agli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Attualmente, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni variano tra il 50% e il 65%, a seconda del tipo di intervento.

A partire **dal 1° gennaio 2025**, le **nuove aliquote** di detrazione saranno:

- ◆ **50%** per le spese sostenute nel **2025** relative **all'abitazione principale**.
- ◆ **36%** per le spese sostenute nel **2025** per **immobili diversi dall'abitazione principale**.
- ◆ **36%** per le spese sostenute nel **2026 e 2027** per **l'abitazione principale**.
- ◆ **30%** per le spese sostenute nel **2026 e 2027** per **immobili diversi dall'abitazione principale**.

Vengono **esclusi dalla suddetta detrazione**, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Viene previsto che per le spese documentate per **interventi di ristrutturazione edilizia** sostenute negli anni **2025, 2026 e 2027**, è concessa una detrazione fiscale pari:

- ◆ al **36%** delle spese per il 2025.
- ◆ al **30%** delle spese per il 2026 e 2027.

Analogamente a quanto previsto per l'ecobonus, la detrazione è incrementata al **50%** per il 2025 e al **36%** per gli anni 2026 e 2027, se le spese riguardano interventi su un'**abitazione principale**.

L'importo massimo detraibile è di **96.000 euro per unità immobiliare**.

SISMABONUS

Il **comma 55 lett. b) numero 2)**, interviene sulla disciplina del **sismabonus** in maniera analoga a quanto visto per le **ristrutturazioni edilizie**.

ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Si prevede che, anche per il 2025, **ai contribuenti che già fruiscono della detrazione** per gli **interventi di ristrutturazione edilizia**, viene riconosciuta **un'ulteriore detrazione** nella misura del **50%** delle spese sostenute nel 2025 (su un ammontare complessivo **non superiori a 5.000** euro) **per l'acquisto di:**

- ◆ **mobili**
- ◆ e di **grandi elettrodomestici:**
 - ✓ di classe non inferiore alla classe A per i forni,
 - ✓ alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
 - ✓ alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,

finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

SUPERBONUS

Vengono apportate modifiche in materia di **superbonus**. In particolare, la **detrazione del 65%** prevista per le **spese sostenute nell'anno 2025 spetta** esclusivamente per gli **interventi già avviati** oppure per i quali, alla data del **15 ottobre 2024**, risulti:

- ◆ **presentata la comunicazione** di inizio lavori asseverata (**CILA**), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- ◆ **adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- ◆ **presentata l'istanza** per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

5

Sinteticamente è utile ricordare che la detrazione del 110% (c.d. Superbonus) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, è stata successivamente modificata:

- ◆ nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023,
- ◆ nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024,
- ◆ e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale nei pagamenti elettronici e migliorare l'interoperabilità dei sistemi di pagamento.

Attualmente, i registratori di cassa e i dispositivi per accettare pagamenti elettronici (POS) spesso non sono integrati tra loro. Questo può creare discrepanze nei dati trasmessi e favorire comportamenti poco trasparenti.

Al fine di impedire la mancata registrazione delle transazioni e migliorare la tracciabilità fiscale, **dal 1° gennaio 2026**, tutti i **dispositivi** utilizzati per accettare pagamenti elettronici (**POS**) dovranno **essere collegati direttamente ai registratori di cassa**.

Per rafforzare l'obbligo di integrazione tra POS e registratori di cassa, vengono **introdotte** nuove **sanzioni amministrative**:

- ◆ **da euro 1.000 a euro 4.000 in caso di mancato collegamento tra POS e registratore telematico,**
- ◆ **la mancata trasmissione o memorizzazione dei dati delle transazioni elettroniche,** sanzionata con modalità simili a quelle per la mancata trasmissione dei corrispettivi.

Oltre alle multe, in caso di **violazioni gravi o ripetute**, è prevista l'applicazione di **sanzioni accessorie** come **la sospensione temporanea dell'attività commerciale**.



Le novità in esame sono **applicabili dall'1.1.2026**.

TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA / RAPPRESENTANZA

È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all'art. 51 co. 5 del TUIR per:

- vitto;
- alloggio;
- viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

Modalità di pagamento

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari").

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).

Decorrenza

Anche in questo caso, la disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 saranno deducibili:

- da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

Spese di pubblicità e sponsorizzazione Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l'art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.

Decorrenza La disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

BONUS ELETTRODOMESTICI

Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi, è riconosciuto, **per il 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B**, prodotti nell'UE, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Il predetto contributo:

- è concesso in **misura non superiore al 30%** del costo di acquisto e per un importo **non superiore a €100** per ciascun elettrodomestico (€ 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a € 25.000 annui);
- è fruibile per l'acquisto di **un solo elettrodomestico**.

La definizione dei criteri / modalità / termini di erogazione del bonus in esame è demandata al MiMiT.

7

IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA CASA

Era previsto che il soggetto già proprietario della "prima casa" può acquistare la "nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell'imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.

Il suddetto termine è stato modificato **"prorogando" di 12 mesi** (passando da 1 anno a 2 anni) **il periodo di tempo per l'alienazione degli immobili destinati a prima abitazione**.

Se entro detto termine (2 anni) la "vecchia prima casa" non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta.

CONTRIBUTO STUDENTI FUORI SEDE

E' stato incrementato di € 1 milione per il 2025 e di € 2 milioni per il 2026 e 2027 il fondo finalizzato al riconoscimento di un **contributo per le spese di locazione** abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:

- iscritti a Università statali;
- appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
- che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio;
- residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell'immobile locato.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti

Viene previsto che i soggetti che si **iscrivono nel 2025 per la prima volta** alla **Gestione INPS IVS artigiani / commercianti**, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la **riduzione contributiva al 50%**.



La riduzione può essere chiesta anche dai **collaboratori di imprese familiari**.

La riduzione contributiva, richiesta dall'interessato all'INPS:

- è riconosciuta per **36 mesi** senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell'attività d'impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l'1.1 - 31.12.2025;
- è **alternativa** rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

BONUS NUOVE NASCITE

Per il 2025, al fine di incentivare la natalità / contribuire alle spese per il suo sostegno, è confermato il riconoscimento di **un importo una tantum pari a € 1.000** (non tassato) **per ogni figlio nato / adottato**, a condizione che il nucleo familiare sia **residente in Italia** e abbia un **ISEE non superiore a € 40.000 annui** (non rilevano le erogazioni relative all'Assegno unico e universale).

Possono richiedere il bonus, tramite apposita **domanda all'INPS**:

- i cittadini italiani / UE, o suoi familiari, titolari di permesso di soggiorno / diritto di soggiorno permanente;
- ovvero
- i cittadini extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi / titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

LOCAZIONI BREVI

Con l'introduzione del **Codice Identificativo Nazionale (CIN)**, **dal 1° gennaio 2025, ogni immobile destinato ad affitti brevi dovrà essere registrato con questo nuovo codice**. La Legge di Bilancio stabilisce che il **CIN dovrà essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione Unica**. Il CIN è **indicato altresì nelle comunicazioni** che devono essere **trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare** nonché di **quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

LIMITE FRINGE BENEFIT NON TASSATI

Analogamente agli anni scorsi, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta, è confermato che **per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono** a formare il reddito, **entro il limite complessivo di € 1.000**:

- il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

- le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica / gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è **umentato a € 2.000** per i dipendenti **con figli a carico**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti / adottivi / affiliati / affidati previa **apposita dichiarazione** da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.

PROROGA MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI

È confermata la **proroga**, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il **2025, 2026 e 2027**), della maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano **nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato**.

In particolare la maxi deduzione spetta anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

MINI IRES

Solo per il 2025, viene prevista la **riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20%** sul reddito d'impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:

- destinazione a riserva di una quota minima dell'80% degli utili dell'esercizio 2024;
- investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell'acquisto, anche mediante *leasing*, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
- effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.

Con apposito **decreto** del **MEF** verrà data **attuazione** alle disposizioni in esame.

CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

Nel **credito** c.d. "**Transizione 4.0**", viene **introdotta** una **soglia massima** di acquisti a livello erariale per l'**agevolazione** fiscale di cui possono beneficiare le imprese che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi** secondo il modello **Industria 4.0, effettuati**:

- **dal 01.01.2025 al 31.12.2025**, ovvero
- **entro il 30.06.2026**, a condizione che **entro** la data del **31.12.2025** il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il **pagamento** di **acconti** in misura **almeno pari al 20%**;

Non viene invece **variata** la **misura** del **credito**, comunque pari:

- al 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- al 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- al 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.



Viene stabilita un'apposita **procedura**, per cui l'impresa deve **trasmettere telematicamente** al MIMIT una **comunicazione** sull'**ammontare** delle **spese sostenute** e sul relativo **credito d'imposta maturato**, sulla base del **modello** di cui al [decreto direttoriale 24.04.2024 del MIMIT](#).

È **eliminata** la **disposizione** che riconosceva il credito d'imposta in esame alle imprese che

effettuano **investimenti** aventi ad oggetto **beni immateriali connessi** a **investimenti** in beni materiali **"Industria 4.0"**, specificamente per gli **investimenti** effettuati:

- ◆ **dal 01.01.2025 al 31.12.2025**, ovvero
- ◆ **entro il 30.06.2026**, a condizione che **entro** la data del **31.12.2025** il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il **pagamento** di **acconti** in misura **almeno pari al 20%**.

Resta dunque **valida** la medesima **misura**, pari però al 15%, per gli **investimenti** di questo tipo:

- ◆ **effettuati** nel **2024**;
- ◆ **"prenotati"** entro la **fine** dello stesso **anno** (con pagamento dell'acconto pari al 20% entro il 31.12.2024 ed effettuazione entro il successivo 30.06.2025).

RIFINANZIAMENTO "NUOVA SABATINI"

Rifinanziata la misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese c.d. **"Nuova Sabatini"** per gli **anni dal 2025 al 2029**.

PEC AMMINISTRATORI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA

Viene disposta l'**estensione** dell'**obbligo** di **possedere** un **indirizzo** di posta elettronica certificata (**PEC**) **anche** agli **amministratori** di **imprese** costituite in forma **societaria** col fine di **garantire** una **comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura** tra le imprese e la pubblica amministrazione.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE AUTO AZIENDALI ASSEGNATE AD USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

Al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, la legge di Bilancio 2025 **modifica il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo**.

Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, **per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, i motocicli e i ciclomotori** di nuova immatricolazione, **concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025**, si assume **il 50%** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La **percentuale è ridotta**:

- **al 10%** nei casi in cui i **veicoli** concessi ai dipendenti siano a **trazione esclusivamente elettrica a batteria**,
- ovvero **al 20%** per i **veicoli elettrici ibridi plugin**.

Lo Studio resta a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.